



Newsletter dell'Ordine degli Psicologi della Liguria

Anno V, n° 6

Dicembre 2005

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 13 del 7 marzo 2001

SOMMARIO

Editoriale

Candidature per le elezioni del Consiglio dell'Ordine

Elenco dei candidati

Incontro con i candidati

Norme relative alle procedure elettorali

Incontri

Psicologia e sicurezza stradale: il ruolo dello Psicologo

Legge Privacy

Riviste di psicologia

EDITORIALE

Questa che stiamo per mandare in rete non solo è l'ultima pubblicazione dell'anno, ma è anche la newsletter con la quale ci congediamo da voi.

Il 2006 porterà al nostro ordine un nuovo team di Consiglieri ai quali, tra le tante cose, spetterà anche il compito di decidere come rinnovare la nostra pubblicazione. Nel corso dell'ultima riunione il Consiglio uscente ha discusso quelli che sono stati i problemi nella diffusione e le eventuali ipotesi di cambiamento della newsletter. Le considerazioni sono state unanimi nel ravvisare la necessità di affiancare a questa versione anche una rivista nel formato cartaceo.

Io posso solo dire che noi abbiamo provato a mettercela tutta per offrirvi un servizio sempre migliore. Forse i tempi di uscita non sono stati sempre regolari, forse non tutti hanno avuto modo di accedere a internet e quindi alla lettura della N.L., forse i contenuti non hanno accontentato le esigenze di tutti.

Credo che da questa esperienza possano nascere molti spunti di riflessione per i colleghi che verranno.

Intendo qui ringraziare Carola Falco e Marco Arscone, i miei due validissimi collaboratori e la nostra segretaria Barbara Arletti, valido aiuto nella ricerca di informazioni e grande sostegno in questi sei anni di consiliatura.

Mi congedo da voi ringraziandovi per l'attenzione che ci avete dato in questi anni e facendo i miei più sinceri auguri di buon lavoro ai nuovi consiglieri che verranno

Silvia Olivotto

Candidature per le elezioni del Consiglio dell'Ordine

In data 29/10/2005 il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Liguria, ai sensi dell'art. 20, comma primo, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

Le votazioni si svolgeranno, **in prima convocazione**, nelle giornate di **mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2005**. Il seggio sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 20.00.

Qualora non abbia votato **almeno un terzo degli aventi diritto**, si rinvia alla seconda convocazione.

In **seconda convocazione** le votazioni si svolgeranno nelle giornate di **giovedì 12 gennaio, venerdì 13 gennaio, sabato 14 gennaio 2006**. Il seggio sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Il seggio elettorale è istituito presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Liguria, Via XX Settembre 37/5 – Genova.

Ai sensi dell'art.2 comma 6 del D.P.R. 221/05 è ammesso il voto per raccomandata.

A breve ed entro i termini stabiliti per legge, l'Ordine invierà a tutti gli iscritti convocazione ufficiale e informazioni sulle modalità di espletamento delle operazioni di voto.

I candidati si sono presentati raggruppati nelle seguenti liste

- **Lista professionalità e rinnovamento**
- **Società' ligure di psicologia**
- **Gruppo per l'informazione e la partecipazione in psicologia**
- **Noi psicologi**

Elenco dei candidati

LISTA PROFESSIONALITA' E RINNOVAMENTO

BURRONI CLAUDIA, nata a LA SPEZIA il 06/10/1973

CALIGARIS PAOLA, nata a GENOVA il 01/02/1975

MACCIO' MARCELLA, nata a LAVAGNA (GE) il 05/08/1946

MARTIN MARIA ROSA, nata a COSSANO BELBO (CN) il 31/01/1951
PIPPPO MARIANO, nato a GENOVA il 23/07/1952
RAMOINO INNOCENTE, nato a PONTEDASSIO (IM) il 31/07/1950
SOLARI SILVANO, nato a LA SPEZIA il 26/09/1949
TALLERINI ROBERTO, nato a LA SPEZIA il 17/07/1957

SOCIETA' LIGURE DI PSICOLOGIA

CAPASSO FIORELLA, nata a CARDITO (NA) il 03/05/1952
CARDINALI DUILIO, nato a ROMA il 07/03/1945
CELANO GIUSEPPE, nato a CASTELLUCCIO S. (PZ) il 19/11/1958
FERRARI FABIO, nato a VIAREGGIO (LU) il 28/10/1970
MAZZONI NELLA, nata a ALBENGA (SV) il 24/05/1955
MONTORBIO ADELE, nata a PREMOSELLO (VB) il 27/12/1943
SPADA LUCIA, nata a TORINO il 02/05/1951

GRUPPO PER L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE IN PSICOLOGIA

ARSCONE MARCO, nato a GENOVA il 11/03/1970
CAI PIERO, nato a BUSALLA (GE) il 22/06/1964
GIUDICI CHIARA, nata a GENOVA il 28/03/1976
GROSSO MARCELLO, nato a GENOVA il 25/10/1969
LIZZIO GIOVANNI, nato a GENOVA il 14/07/1969
ROBALDO DIEGO, nato a SAVONA il 21/07/1968
TOSATO MICHELE, nato a ROMA il 20/10/1971
VALENTINI LUCIA, nata a GENOVA il 28/10/1969

NOI PSICOLOGI

CALBUCCI PIERO, nato a GENOVA il 01/10/1959
CAPELLO GIOVANNA, nata a LOANO (SV) il 24/09/1962
GRIGNOLA LAURA, nata a CASALE MONFERRATO (AL) il 06/12/1948

MAGNONI STEFANIA, nata a GENOVA il 20/08/1953

MICCOLI ENRICO, nato a GENOVA il 03/04/1953

PANEPUCCI ANNA MARIA, nata a L'AQUILA il 26/07/1948

ROSSI FRANCO, nato a PIAZZA BREMBANA (BG) il 17/03/1941

Incontro con i candidati

Al fine di favorire la conoscenza degli iscritti candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine ed i relativi programmi elettorali, **sabato 17 dicembre 2005** dalle ore 9,30 alle ore 13,00 si terrà un incontro con i candidati stessi presso la Sala dei Chierici della Biblioteca Berio – Salita del Seminario 16, Genova. I candidati che fossero interessati a partecipare debbono darne informazione alla segreteria dell'Ordine entro il 9/12/2005.

Norme relative alle procedure elettorali

Si riportano di seguito le norme relative alle procedure elettorali

D.P.R. 221/2005

ART.2

COMMA 4. Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio nazionale indirle. Il presidente del consiglio regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il vice-presidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimento di indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'adeguata diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione. E' fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

COMMA 5. Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. L'avviso, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

COMMA 6. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede

del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.

LEGGE 56/1989

ART.20

COMMA 1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

COMMA 2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

COMMA 7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

COMMA 8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

COMMA 9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

COMMA 11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

COMMA 12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

COMMA 13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Articolo 21.

COMMA 2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

COMMA 3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Articolo 22.

COMMA 1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

COMMA 3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

COMMA 4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

Articolo 24.

COMMA 1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

COMMA 2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.

COMMA 3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

COMMA 4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

COMMA 5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Articolo 25.

COMMA 1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.

D.P.R. 445/2000

ART.38

SEZIONE I ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

Incontri

Psicologia e sicurezza stradale: il ruolo dello Psicologo

Sabato 26 Novembre si è tenuto presso i locali del nostro Ordine un incontro con **Max Dorfer**, Psicologo responsabile del servizio di Psicologia del Traffico dell'A.S.L. di Bolzano. sul tema *Psicologia e sicurezza stradale: il ruolo dello Psicologo.*

Il Dr. Dorfer ha incominciato sottolineando come la Psicologia del Traffico sia una disciplina complessa che spazia dalla psicologia clinica a quella sociale e che in Europa viene considerata un ambito classico della psicologia, accanto alla psicologia clinica, alla psicologia del lavoro. In Italia, invece, c'è ancora molto da fare e il Servizio della A.S.L. di Bolzano è unico in Italia.

I differenti ambiti di intervento di cui si occupa la Psicologia del traffico possono essere così suddivisi:

- Attività diagnostica in tutti gli ambiti del trasporto
- Driver improvement, riabilitazione e terapia
- Educazione stradale per tutti i gruppi partecipanti al traffico
- Campagne di prevenzione
- Progettazione e valutazione di veicoli e infrastrutture. Ergonomia
- Collaborazione nello sviluppo delle leggi
- Programmi "train the trainer" (polizia, scuole guida ecc.)

E inoltre:

- Consulenza a esperti del traffico e a politici
- Insegnamento presso l'università

- Formazione di esperti del traffico (appartenenti ad altre discipline: medici, ingegneri ecc.)
- Perizie (per es., dopo incidenti)
- Sviluppo di interventi (nell'ambito della sicurezza stradale, della mobilità ecc.)
- Valutazione dell'efficacia degli interventi effettuati

La storia della psicologia del Traffico incomincia in Italia nel 1992 con l'introduzione del nuovo Codice della Strada, ancora in fase di correzione e la nascita di AUIPI.

L'art. 119, comma 2, del Codice della strada prevedeva che il medico o una commissione medica procedesse all'accertamento dei requisiti fisici e psichici.

Il comma 9 di quest'articolo prescriveva che gli accertamenti medici dovessero essere integrati da una visita psicologica. Questa visita doveva essere svolta da psicologi abilitati all'esercizio della professione.

Era la prima volta che compariva in una legge il concetto di "visita psicologica".

Ciò rivestiva una grande importanza in questa prima fase di applicazione della legge 56/89. Per la prima volta, era previsto da una legge statale che gli psicologi rilasciassero in modo autonomo certificazioni aventi conseguenze giuridiche.

Da un punto di vista occupazionale, la normativa produceva conseguenze rilevanti: sarebbero stati creati circa 1000 posti di lavoro per psicologi.

La visita psicologica obbligatoria per tutti era orientata al modello spagnolo e poiché non era prevista un'introduzione graduale, non passò molto tempo prima che si manifestassero vari aspetti problematici. Fino ad allora la psicologia del traffico come scienza applicata era praticamente inesistente in Italia, e adesso, nel giro di pochi mesi, si sarebbero dovuti formare psicologi qualificati per svolgere questa imponente mole di lavoro.

Si stimavano circa 2.3 milioni di visite psicologiche l'anno (600 000 visite per il rilascio, 1.5 milioni in caso di rinnovo e circa 200 000 in caso di revisione).

Vi fu una forte reazione negativa da parte della popolazione. Questo contatto coatto con una categoria professionale, rispetto alla quale esistevano per lo più strane fantasie, non risultava accettabile.

Un mese dopo l'approvazione del nuovo Codice della Strada, il Ministro dei Trasporti dichiarò pubblicamente che l'introduzione della visita psicologica obbligatoria era stato l'errore più grave della legge e che sarebbe stata subito da cancellare.

L'art. 119 del Codice della Strada venne rivisto in questo modo:

"I medici (...) o (...) le commissioni mediche possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da una specifica visita psico-diagnostica effettuata da parte di psicologi abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'albo professionale".

Inoltre l'art. 324/2 del Reg. di esecuzione e di attuazione del C.d.S., al Comma 2. dice che nel caso sia richiesta, ai sensi dell'art. 119, comma 9, del codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica richiesta del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità.

In ogni caso, gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.

Ora pareva aperta la strada per uno sviluppo graduale e organico della psicologia del traffico in Italia e che potesse tenere conto dell'esperienza estera, in particolare di quella dei Paesi di lingua tedesca, che in questo ambito hanno sviluppato degli standard molto elevati.

Nel 1997 nella Provincia di Bolzano hanno incominciato a fare controlli sull'uso dell'alcool ai conducenti e, improvvisamente hanno trovato 2000 abusi all'anno. Hanno così pensato di strutturare un ufficio specifico accanto alla Medicina Legale.

Il Dr. Dorfer presenta tutti gli strumenti sia testistici che non che sono in suo possesso per integrare la valutazione proveniente dal colloquio psicologico e approfondisce come viene svolto il suo lavoro.

La struttura delle relazioni peritali deve, innanzitutto, esplicitare il motivo della visita e il quesito posto. Vengono indicati i compiti della valutazione.

Il riassunto dell'accaduto (precedenti) contiene, sulla base della documentazione risultante agli atti e sulla base di altre informazioni, l'indicazione dei motivi che hanno fatto insorgere i dubbi sull'idoneità alla guida e quali sono i requisiti per ottenere una prognosi favorevole. I referti relativi alla psicologia del traffico si suddividono nella parte testistica e nel colloquio psicologico. Nella relazione sono indicate le parti più importanti e rilevanti utilizzate per la decisione.

Segue la risposta al quesito posto dall'autorità. Dopo la valutazione conclusiva possiamo eventualmente trovare anche delle raccomandazioni all'esaminato per il riottenimento della patente di guida.

In un'altra parte della relazione sono esposti i risultati della valutazione psicologica ed idealmente interdisciplinare dei referti.

Viene al termine della mattinata fatto un piccolo excursus su i Driver Improvement che sono misure terapeutico-riabilitative rivolte a persone che hanno commesso gravi infrazioni con lo scopo di modificare in modo adeguato e stabile il loro comportamento alla guida e permettere loro di riottenere o mantenere la patente di guida. Si tratta di programmi terapeutico/riabilitativi rivolti ad un ristretto numero di persone dalle quali deriva un elevato rischio per la sicurezza stradale e relativamente alle quali sono sorti dubbi rispetto alla loro idoneità alla guida.

In diversi Stati europei sono previsti (e disciplinati in modo dettagliato dalla legge) specifici programmi terapeutico/riabilitativi volti a „reintegrare“ nella circolazione stradale i conducenti che hanno commesso certi tipi di infrazioni.

Il Driver Improvement in Italia non è previsto e disciplinato dalla legge.

Dall'analisi della letteratura risulta che i corsi terapeutico-riabilitativi implementati in Europa riducono il rischio di recidive circa del 50% rispetto ad un adeguato gruppo di controllo non trattato, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- Il D.I. è efficace se il programma è specifico rispetto al problema (guida in stato di ebbrezza, eccessi di velocità),
- se i conduttori dei gruppi devono essere altamente qualificati, allo scopo di instaurare una adeguata relazione terapeutica per motivare i partecipanti non volontari al corso.
- Le sedute devono essere distribuite su alcune settimane poiché una modificazione degli atteggiamenti necessita di un certo periodo di tempo.
- Le persone che partecipano al corso non devono essere superiori a 10.

I corsi vengono solitamente offerti da strutture private, eccetto l'Italia. Non valgono però i principi del libero mercato, per cui offerta e richiesta determinano prezzo e qualità. Il principale „cliente“ è dato dalla collettività, la cui volontà di ridurre il rischio di incidenti si manifesta in una legge apposita legge dello Stato. E' perciò compito dello Stato controllare la qualità.

La selezione ottimale dei partecipanti dovrebbe avvenire nel corso di una valutazione psicologica individuale. Il semplice valore dell'alcoemia al momento della guida in stato di ebbrezza non risulta, secondo gli studi sull'efficacia sopra menzionati, un adeguato indicatore del successo del corso.

La ricerca sull'efficacia della psicoterapia mostra che la relazione tra cliente e terapeuta è più importante per il successo che non la specifica tecnica terapeutica utilizzata. Queste conoscenze possono anche essere trasferite ai corsi di driver improvement. Il conduttore del gruppo e l'utente devono fare riferimento alle stesse „teorie soggettive“ (nel senso di opinioni) sul perché il corso e la terapia sono efficaci. I conduttori dei gruppi dovrebbero rendere questo possibile rispetto agli obiettivi del corso, ai contenuti e alle tecniche applicate.

Le indicazioni rispetto ai contenuti del D.I. sono che le informazioni relative agli effetti dell'alcol e/o rispetto alla dinamica della guida dovrebbero essere presentate, possibilmente, fin dall'inizio del corso, non solo per via della trasmissione di informazioni importanti, ma per attivare e motivare i partecipanti con un tema interessante. Gli aspetti giuridici dovrebbero essere, invece, trattati in modo ancora più breve.

Dovrebbe essere utilizzata la possibilità per sensibilizzare ai pericoli conseguenti la guidare in stato di ebbrezza o in modo eccessivamente veloce. Questi temi normalmente non suscitano resistenza da parte dei partecipanti. Più conflittuale è il confronto con le norme sociali. Complessivamente dovrebbe prevalere all'interno dei corsi la tecnica della discussione (auto riflessione). I temi che sono spiacevoli per i partecipanti non devono essere evitati. Le strategie per risolvere i problemi devono essere individuate dai partecipanti stessi e non loro presentate dal conduttore. Pare utile discutere anche di fatti ed aspetti personali.

Sicuramente questo incontro ha suscitato in tutti i partecipanti il desiderio di approfondire questa materia che sembra essere, almeno negli altri stati europei, fonte enorme di interesse oltre che fonte interessante di lavoro per gli Psicologi.

Il Dr. Dorfer gentilmente ci ha lasciato le sue slide; chi ne fosse interessato può farne richiesta alla segreteria dell'Ordine.

Carola Falco

Legge Privacy

Sintesi della normativa (per maggiori informazioni vedi sito www.ordinepsicologiliguria.it)

La normativa sulla privacy obbliga gli psicologi ad adottare gli accorgimenti per garantire le misure minime di sicurezza previste dagli articolo 33-36 del D. Lgs. 30-06-03 n. 196 al fine di proteggere gli archivi elettronici e cartacei contenenti i dati personali dei clienti.

Gli psicologi dovranno:

- a) redigere un documento programmatico nel quale indicheranno di detenere archivi elettronici e/o cartacei contenenti dati personali comuni e dati "sensibili" dei propri clienti e dei propri fornitori.
- b) far firmare un documento ai clienti per conservare documentazione dei clienti stessi (Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 30-06-03 n. 196)
- c) fornire al cliente un documento informativo sul modo in cui i suoi dati verranno trattati dallo psicologo, (Informativa per il cliente ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 30-06-03 n. 196)

E' possibile scaricare i documenti dal sito dell'Ordine (www.ordinepsicologiliguria.it) nella sezione segreteria, area modulistica.

- **Consenso al trattamento dati ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 30-06-03 n. 196**
[http://www.ordinepsicologiliguria.it/images/materiali/privacy_consenso\[1\].doc](http://www.ordinepsicologiliguria.it/images/materiali/privacy_consenso[1].doc)
- **Informativa per il cliente ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 30-06-03 n. 196**
[http://www.ordinepsicologiliguria.it/images/materiali/privacy__informativa_per_il_cliente\[1\].doc](http://www.ordinepsicologiliguria.it/images/materiali/privacy__informativa_per_il_cliente[1].doc)
- **Documento programmatico sulle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati personali su supporto cartaceo**
[http://www.ordinepsicologiliguria.it/images/materiali/privacydpscarta\[1\].doc](http://www.ordinepsicologiliguria.it/images/materiali/privacydpscarta[1].doc)
- **Documento programmatico sulle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati personali su supporto elettronico**
[http://www.ordinepsicologiliguria.it/images/materiali/privacydpscartaelettronico\[1\].doc](http://www.ordinepsicologiliguria.it/images/materiali/privacydpscartaelettronico[1].doc)

Riviste di psicologia

Ci segnalano la nascita di una nuova rivista telematica:

"PdE rivista di psicologia applicata all'emergenza, alla sicurezza e all'ambiente".

E' una rivista telematica ovvero è possibile riceverla direttamente al vostro indirizzo di posta elettronica, naturalmente abbonandosi.

L'obiettivo della rivista è di costruire un ponte che congiunga il versante più squisitamente scientifico con quello applicativo nelle aree proprie della psicologia dell'emergenza. Ci si può abbonare gratuitamente alla rivista. La scelta della redazione è dettata dalla volontà di condividere idee e strumenti e di diffondere il più possibile le tematiche trattate.

La redazione si impegna a realizzare un prodotto sempre più approfondito, utile e tempestivo e, per gli abbonati, quello di segnalare i temi più interessanti e gli argomenti sui quali condurre approfondimenti scientifici e professionali.

La rivista è aperta alla collaborazione di chi desideri contribuire allo sviluppo di questo sforzo editoriale.

La rivista sarà inviata trimestralmente in formato Pdf all'indirizzo e-mail di ogni abbonato. Per abbonarsi occorre compilare il Form presente nel sito www.studiozuliani.net, alla pagina "rivista", e inviarlo alla redazione.

Di seguito riportiamo i titoli degli articoli presenti nel primo numero della rivista di settembre 2005:

La sicurezza nel settore bancario

Rialto sistema integrato per la comunicazione in emergenza

Rialto: il ruolo dello psicologo dell'emergenza

Ospedali orientarsi anche in casi di emergenza

Centrali operative unificate: problemi e prospettive

La rappresentazione mentale dell'incidente stradale nel bambino e percezione dei pericoli stradali.

Newsletter

Redazione

Marco Arscone

Carola Falco

Daniela Ratti

Direttore responsabile

Silvia Olivotto

redazione@ordinepsicologiliguria.it

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 13 del 7 marzo 2001

Dato alle stampe 12 Dicembre 2005

Ordine degli Psicologi della Liguria

Via XX Settembre 37/5

16121 Genova

tel. 010 541225

Fax 010 541228